



Alternanza scuola-lavoro
e
Impresa formativa simulata
(a cura di Antonella Mongiardo)

L'alternanza scuola-lavoro, che con la legge di bilancio 2019 ha assunto la denominazione **“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”**, è una modalità didattica innovativa che coniuga il sapere con il saper fare, perché consente agli studenti di consolidare le conoscenze acquisite a scuola attraverso un'esperienza pratica, in un contesto lavorativo, reale o simulato.

E' stata introdotta dalla L. 53/2003 (Moratti) e disciplinata dal Dlgs. 77/2005 con il fine di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il modello dell'Alternanza, introdotto dalla riforma Moratti nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, intendeva attribuire all'esperienza di lavoro un'alta valenza formativa, consistente nel promuovere tutte le dimensioni della personalità dell'allievo: intellettuale, operativa, sociale, espressiva, organizzativa.

Successivamente, la riforma Gelmini (L.133/2008) rinsaldava il legame tra scuola e mondo del lavoro, estendo la metodologia dell'alternanza a tutte le scuole secondarie superiori (ist. tecnici, ist. professionali e licei).



Con la legge 107/2015, l'alternanza scuola-lavoro non è più occasionale, ma diventa strutturale e obbligatoria per gli studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno di tutti gli istituti secondari di secondo grado.

La normativa prevede che per gli ultimi tre anni della scuola superiore debba essere previsto nel Ptof un percorso "per lo sviluppo di competenze trasversali e per l'orientamento", che può essere svolto in un'azienda, in un ente pubblico, in un strutture di tipo culturale, come musei e biblioteche, e anche all'estero.

Il progetto o i progetti di alternanza inseriti nel Ptof vengono declinati e attuati dai singoli Consigli di Classe, che dovranno predisporre i singoli percorsi formativi personalizzati tenendo conto dei loro interessi e delle loro attitudini.

A tal proposito, la guida operativa del Miur suggerisce di evitare percorsi identici per tutti e di adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, i quali esprimono bisogni formativi differenziati.

In tal modo, l'alternanza entra a tutti gli effetti nel portfolio dello studente, il quale documenterà la propria esperienza attraverso un Diario di bordo. Si tratta di uno strumento che accompagna il ragazzo durante tutto il percorso di alternanza e che conserva la memoria dei tratti salienti delle attività svolte in vista della relazione da presentare all'Esame di Stato. Il percorso di Alternanza prevede (legge di bilancio 2019) lo svolgimento di: 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore nei professionali.

Le attività di alternanza possono essere svolte anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica (in estate e/o durante le vacanze natalizie e pasquali), o di pomeriggio. Se le attività di alternanza si svolgono durante l'attività didattica, esse concorrono, oltre che al raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza, anche al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni (3/4 del monte ore annuo personalizzato).

Se, invece, le attività si svolgono durante la sospensione dell'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata presso la struttura ospitante concorre soltanto al raggiungimento del monte-ore di alternanza.

L'attività di alternanza è accessibile agli studenti che abbiano compiuto i quindici anni (Dlgs. 77/2005, non modificato dalla L.107/2015).

La legge 107 stabilisce la predisposizione di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Al termine del percorso, avviene la valutazione dello studente, sia da parte della scuola che dell'azienda ospitante, e la certificazione delle competenze acquisite durante l'alternanza. Inoltre, la legge prevede che anche gli studenti partecipanti possano valutare, attraverso la compilazione di un apposito questionario, l'efficacia del percorso di alternanza svolto.

E' stato istituito il Registro nazionale dell'Alternanza, aperto e consultabile gratuitamente, in cui sono riportati gli enti e le imprese disponibili a svolgere tali percorsi.

Principali aspetti dell'ASL



La convenzione

Per avviare il percorso di Asl occorre una convenzione tra Scuola e Azienda ospitante, in relazione al progetto formativo condiviso. Tale convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La convenzione, inoltre, indica le figure tutoriali che accompagnano il percorso formativo dello studente, la durata del percorso e la sua scansione temporale, le attività che il giovane dovrà svolgere all'interno della struttura ospitante. Attività che dovranno essere coerenti con gli obiettivi formativi del progetto condiviso e con l'indirizzo di studi.

Il tutoraggio

Nel percorso di alternanza, gli studenti sono guidati da un tutor interno (scelto dalla scuola) e un tutor esterno (scelto dall'azienda ospitante).

Tutor esterno

Il tutor esterno (Dlgs. 77/2005) ha i seguenti compiti:

- a) favorisce l'inserimento degli alunni nel contesto operativo e fornisce informazioni utili alla scuola ai fini della valutazione degli allievi coinvolti nell'alternanza.
- b) Segue e assiste lo studente nel suo percorso di apprendimento in azienda
- c) monitora l'apprendimento (mediante gli strumenti predisposti di comune accordo con la scuola) e, al termine del percorso, effettua la valutazione finale delle competenze trasversali/aziendali.
- d) Collabora con il tutor esterno per l'organizzazione delle attività e per la risoluzione di eventuali criticità.
- e) Fornisce alla scuola tutti gli elementi informativi utili per la valutazione dello studente da parte del CdC.

Lo svolgimento di questi compiti, però, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dunque, non è possibile prevedere compensi per i tutor aziendali nell'esercizio della loro funzione tutoriale. E' possibile, invece, per i tuto interni.

Tutor interno

Per quanto riguarda la designazione del tutor interno, la normativa non prevede condizioni specifiche. Ragion per cui vale ragionevolmente il principio che può essere designato il docente che dia la propria disponibilità a ricoprire il ruolo. Il tutor interno può essere, dunque, un docente della Classe che sia disponibile (non necessariamente docente delle discipline interessate dal percorso di alternanza), oppure, in mancanza di disponibilità, può essere il Collegio dei Docenti a definire i criteri per individuare il tutor interno, che viene retribuito dalla scuola, per le ore prestate oltre il proprio orario di servizio, con le risorse finanziarie che la legge 107 assegna alla Scuola per lo svolgimento delle attività di Alternanza, secondo le modalità definite in sede di contrattazione d'istituto, anche in forma forfettaria.

Compiti del tutor interno

Il tutor interno supporta i ragazzi nel percorso, ma non deve obbligatoriamente accompagnarli in azienda.

A tal proposito il Miur ha chiarito in un'apposita faq (pubblicata nell'apposita sezione del sito): *“Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L'importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro”.*

Il tutor interno ha seguenti compiti:

- a) Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studenti, soggetti esercenti la potestà genitoriale)
- b) Gestisce le relazioni con il contesto scolastico e aziendale in cui si sviluppa l'alternanza
- c) Guida lo studente nell'interno percorso e ne verifica il corretto svolgimento, in collaborazione con il tutor esterno
- d) Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'esperienza
- e) Monitora le condizioni di sicurezza in cui si svolge lo stage e segnala eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto precisato nel documento di valutazione dei rischi

- f) Promuove l'attività di valutazione, da parte dello studente, sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza con l'indirizzo di studi
- g) Aggiorna gli organi scolastici preposti, DS, Dipartimenti, Collegio Docenti, Comitato TS e il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche al fine di un eventuale riallineamento della classe
- h) Assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture ospitanti con cui sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali criticità emerse durante l'esperienza

Collaborazione tra tutor interno e tutor esterno

Le due figure tutoriali devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso ASL.

Pertanto, una volta che la scuola ha stipulato la convenzione con l'Azienda, le due figure sono di importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per garantire l'efficacia del percorso, in quanto dalla loro competenza e interazione dipende il conseguimento degli obiettivi prefissati, in termini di crescita umana e professionale degli studenti.

Il tutor interno e il tutor esterno devono collaborare al fine di:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità
- c) predisporre l'attestazione e la valutazione delle attività svolte, e la verifica delle competenze acquisite dallo studente

Valutazione e certificazione delle competenze acquisite in alternanza

La vera sfida per chi si occupa di alternanza sta proprio in questo: mettere in funzione l'inventiva per progettare un percorso centrato sulle competenze, predisponendo adeguati strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dei ragazzi. I quali non solo devono essere valutati, ma devono poter valutare essi stessi l'esperienza svolta, la sua efficacia e coerenza con il proprio indirizzo di studi.

La normativa sottolinea come la valutazione rappresenti un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuole e azienda) e differenti soggetti (docenti, formatori, studenti). Perciò è opportuno identificare, in sede di progettazione, procedure di verifica e criteri di valutazione.

La valutazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro è parte integrante della valutazione finale dell'allievo e deve avere ricadute su: risultati di apprendimento, voto di condotta e credito scolastico. Tale valutazione deve avvenire al termine del terzo, quarto e quinto anno.

La norma sull'alternanza prevede che la valutazione finale degli apprendimenti venga attuata dal Consiglio di Classe - unico soggetto idoneo - tenuto conto della valutazione svolta dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti e dai docenti delle discipline direttamente coinvolte.

Il tutor esterno valuta le competenze trasversali/aziendali, definite di comune accordo con la scuola, mentre i docenti valutano le competenze curricolari attivate nel percorso di alternanza.

La valutazione finale del CdC si deve riflettere sul voto di profitto nelle discipline direttamente interessate, sulla condotta e sul credito scolastico, sulla base di criteri che la scuola adotta nell'ambito della propria autonomia didattica.

Le competenze acquisite in PCTO devono essere non solo valutate, ma anche certificate. Gli esiti della valutazione vanno, infatti, sintetizzati nel certificato finale delle competenze.

Tale certificazione può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni; ma, in ogni caso, deve essere acquisita almeno entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di stato e inserita nel curriculum dello studente (nel portale unico dei dati della scuola).

Il modello di certificazione, elaborato dalla scuola e compilato sulla base dei dati forniti dal tutor esterno, deve riportare i seguenti elementi:

- Dati anagrafici dello studente
- Dati dell'istituto scolastico

- Riferimenti ai contenuti della convenzione tra scuola e azienda
- Competenze acquisite con specifico riferimento all'indirizzo di studi
- Modalità di monitoraggio degli apprendimenti e criteri di valutazione

La guida operativa del ministero illustra alcuni strumenti di verifica che possono essere utilizzati per valutare le competenze in alternanza: prove esperte, griglie di osservazione e diari di bordo.

La **prova esperta** è, sostanzialmente, una prova di realtà, utile alla scuola per la valutazione dell'alunno al rientro dall'alternanza. Si tratta di una situazione problematica che lo studente deve risolvere impiegando conoscenze, abilità e competenze acquisite sia a scuola che in azienda. Lo studente deve effettuare scelte e proporre soluzioni che deve essere in grado anche di giustificare. Riguarda più competenze, conoscenze e abilità sviluppate anche in anni diversi. Comprende varie tipologie di verifica, come: domande a risposta chiusa e aperta, stesura di testi, studio di casi e soluzione di problemi. Può contemplare una parte di gruppo e una parte individuale.

La **griglia di osservazione** (utilizzabile dal tutor aziendale) è una rubrica valutativa, cioè un insieme di azioni/prestazioni predefinite in relazione a specifici obiettivi formativi. A tali azioni corrispondono diversi livelli di una scala, descritti da indicatori, a cui si deve assegnare un punteggio.

Il **diario di bordo** è un'autobiografia cognitiva dell'esperienza di alternanza, cioè la narrazione critica da parte dello studente delle attività svolte durante il percorso di alternanza. Sulla base di tale descrizione, dettagliata e ragionata, i docenti possono ricostruire il percorso dello studente e le competenze acquisite. Si tratta, dunque, di realizzare un questionario da somministrare allo studente utile, anche per la sua autovalutazione.

Per realizzare un efficace percorso di alternanza, dunque, non si può improvvisare, ma occorre progettare. Ecco perché è bene che i docenti tutor vengano adeguatamente formati. A tale scopo, le scuole dovrebbero incoraggiare una formazione mirata a potenziare capacità di monitoraggio, di pianificazione di percorsi verificabili e l'acquisizione di strategie in grado di promuovere le life skills.

Senza trascurare, infine, il valore della creatività, che può trasformare un'idea semplice in un'iniziativa vincente, anche in contesti sociali meno favorevoli, dove non di rado l'inventiva rappresenta la chiave di successo per molti giovani imprenditori.

Ecco perché ogni insegnante di qualsiasi disciplina, e ancor di più chi progetta l'alternanza, dovrebbe incoraggiarla negli studenti, che sono i cittadini e i lavoratori di domani. Come dice Hurbert Jaoui: "Chi più, chi meno, siamo tutti portatori sani del virus creatività".

Sicurezza in Alternanza



Un aspetto importante dell'ASL è quello della sicurezza degli studenti. Sia la scuola che l'azienda ospitante hanno dei precisi obblighi, per tutelare la sicurezza dei ragazzi in alternanza. Nella Convenzione devono essere formalizzati gli impegni assunti dalla scuola e dall'azienda, in materia di sicurezza.

Obblighi della scuola.

Secondo quanto indicato dall'INAIL, la scuola deve valutare i rischi connessi all'alternanza scuola-lavoro e garantire i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sia da un punto di vista oggettivo (cioè mediante la scelta di aziende sicure), sia da un punto soggettivo (tramite l'informazione agli allievi).

Gli obblighi della scuola riguardano le garanzie assicurative dell'allievo e la formazione di primo livello (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).

L'allievo in stage, da parte sua, deve impegnarsi a rispettare le norme di sicurezza e le disposizioni aziendali. Al DS spetta, invece, una puntuale verifica in modo da garantire che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità organizzative e didattiche della stessa.

Obblighi dell'azienda.

L'azienda è tenuta a redigere il documento di valutazione dei rischi, specificamente riferiti all'esperienza di stage (artt. 7 e 28 del Dlgs. 81/2008).

Inoltre, la struttura ospitante è responsabile dell'informazione fornita all'allievo sui rischi generali dell'azienda e specifici della mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto.

Se, invece, sussistono rischi specifici, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

Infine, la struttura ospitante deve mettere a disposizione un tutor con competenze anche in materia di sicurezza e deve essere disponibile ad effettuare ad ospitare un sopralluogo da preliminare in presenza del tutor scolastico, del tutor aziendale e dell'RSPP aziendale.

La sicurezza in ASL riguarda:

- **La formazione**

La scuola deve organizzare una formazione generale in materia di sicurezza (non meno di 4 ore), che viene certificata da un attestato di frequenza, rilasciato da enti di formazione accreditati, a seguito del superamento della prova di verifica finale. Tale formazione viene erogata per classi di max 35 discenti. I contenuti del corso sono: concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di organizzazione della prevenzione aziendale, dei diritti e sanzioni dei vari soggetti aziendali, di organi di vigilanza, controllo e assistenza.

L'azienda ospitante, integra questa formazione generale con una formazione specifica, di durata variabile a seconda del settore di attività, sui rischi connessi alle mansioni aziendali e sulle misure di prevenzione rischi adottate (Dlgs 81/2008).

L'azienda, se non è in grado di erogare questa formazione specifica, può delegarla alla scuola. Gli accordi sono stabiliti nella Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante, in cui è specificato il soggetto sul quale rimane l'onere della formazione.

- **L'assicurazione**

La scuola è tenuta a verificare che la struttura ospitante sia sicura e deve assicurare gli allievi presso l'Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, essendo gli alunni equiparati ai lavoratori nell'ambito delle attività di laboratorio, stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro.

- **La sorveglianza sanitaria**

La visita medica non è obbligatoria. Infatti, è vero che la Legge 977/67 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) prevede una visita medica obbligatoria per i

minori che accedano ad un rapporto di impiego, ma è bene sottolineare che l'alternanza non costituisce rapporto di lavoro e, pertanto, il giovane che entra in alternanza rimane giuridicamente uno studente. Perciò, all'alternanza non si applica la legge 977/67 e la visita medica non è obbligatoria.

Tuttavia, in materia di sicurezza gli studenti in alternanza sono equiparati ai lavoratori, perciò vale per essi quanto disposto dal Dlgs. 81/2008 riguardo alla sorveglianza sanitaria. Quest'ultima si occupa di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, di prevenire malattie professionali e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro.

La sorveglianza sanitaria va attivata, nominando un medico competente, solo nei casi in cui i lavoratori siano sottoposti a rischi specifici per la salute (Dlgs. 81/08).

Ricapitolando, tutti e soli i lavoratori esposti a rischi per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, ciò implica che anche gli studenti in alternanza, essendo equiparati ai lavoratori, in caso di rischi specifici devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

A tal proposito la Guida operativa per l'ASL del Miur, precisa che: *“Si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, oppure da parte del dipartimento Prevenzione dell'Asl. Tale visita medica dovrebbe avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza.*

Qualora sussistano rischi specifici la struttura ospitante dovrà accertare l'assenza di controindicazioni alle attività cui gli studenti saranno destinati.

La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dalla scuola, previa specifica convenzione tra l'Usr e l'Asl o altra struttura pubblica che disponga di personale sanitario in possesso dei requisiti necessari per svolgere la funzione di medico competente”.

Collaborazione tra scuola e territorio

Fondamentali, anche per lo sgravio di impegni a carico della scuola, sono le collaborazioni che la stessa riesce ad attivare con il territorio, congiuntamente all'Usr. La scuola può stipulare accordi territoriali con enti competenti, in modo da garantire la formazione di primo livello, l'assicurazione degli studenti presso l'INAIL contro gli infortuni e, qualora sia necessaria, la sorveglianza sanitaria.

Impresa formativa simulata



Esistono realtà territoriali, specialmente al sud, caratterizzate da una scarsa presenza di imprese o da imprese medio-piccole, che hanno difficoltà ad ospitare studenti per lunghi periodi. In questi contesti, l'ASL può essere svolta con la modalità dell'IFS (impresa formativa simulata), dopo un'analisi del contesto locale in cui la scuola è inserita.

L'impresa formativa simulata consiste in un'azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un'attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un'azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento.

Gli studenti, dunque, restando a scuola imparano in laboratorio le funzioni tipiche di un'azienda vera, sotto la guida di un tutor interno, un docente dotato delle necessarie competenze all'interno dell'organico dell'autonomia, ai sensi della L. 107/2015.

Si tratta di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il role playing e il cooperative learning. Infatti, gli alunni, riproducendo in laboratorio, tutte le fasi operative di un'azienda vera, assumendo determinati ruoli e funzioni, ne apprendono i principi di funzionamento attraverso il fare.

Le imprese formative simulate che sono collegate tra loro in rete formano una rete telematica di IFS, sostenuta da una centrale di simulazione (SimuCenter) locale e nazionale.

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe. A livello operativo, il DS individua per ogni classe coinvolta un referente (tutor interno) che viene formato ad operare ed interloquire con la centrale di simulazione.

Il tutor, in fase di programmazione dell'attività dell'IFS, presenta le varie fasi del progetto ai docenti del Consiglio di Classe, che ne individua tempi e modalità di realizzazione.

L'impresa tutor collabora con i docenti del Consiglio di classe nell'impostazione dell'IFS e nella sua gestione, al fine di progettare ruoli e compiti dei singoli allievi in situazione.

L'azienda tutor garantisce l'efficacia della simulazione fornendo materiali di supporto come brochure, strumenti e strategie di marketing.

Durante lo svolgimento del percorso è importante che la scuola promuova degli incontri tra studenti e tutor aziendali e visite presso l'azienda tutor, per rafforzare il legame con la realtà.

